

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCIANO MARIA GIUSEPPE MUNARI

Seduta del 26/07/2018

### FATTO

La parte ricorrente ha affermato che in data 10/06/2009 stipulava un contratto di prestito personale con l'intermediario resistente, estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 31 rate. All'esito di alcune verifiche, emergeva che l'intermediario non aveva incluso nel TAEG il costo del premio assicurativo relativo a una polizza collettiva stipulata contestualmente, mentre il costo relativo alla polizza doveva essere considerato ai fini del computo del TAEG in quanto la copertura assicurativa, nel caso di specie, era sostanzialmente imposta dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni date. A dimostrazione di ciò, ha rappresentato che: a) non è stata fornita al cliente alcuna indicazione, in chiave comparativa, del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi; b) trattasi di una polizza collettiva, stipulata dall'intermediario a garanzia della restituzione del capitale finanziato; c) la stipulazione è stata contestuale a quella del contratto di finanziamento; d) la durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; e) il premio è oggetto di finanziamento da parte dell'intermediario; f) il premio viene pagato in via anticipata dal cliente; g) il beneficiario delle prestazioni è la contraente; h) l'indennizzo dovuto in caso di morte, invalidità o inabilità è parametrato al debito residuo; i) una parte del premio viene incassato dall'intermediario collocatore della polizza; l) il diritto di recesso non è previsto per tutta la durata del finanziamento. Pertanto, mentre il TAEG contrattuale è pari al 12,99%, quello effettivo, considerando gli oneri assicurativi, è pari al 15,522%. Alla luce delle predette considerazioni, al finanziamento deve essere applicato il tasso sostitutivo previsto dall'art.



125 bis TUB, in conformità all'orientamento dei Collegi Arbitrali e della giurisprudenza di merito (Tribunale di Rieti n. 230 del 2015) e di Cassazione (Cass. Sez. I, depositata il 05/04/2017). Peraltro, l'intermediario non ha adempiuto agli obblighi informativi sullo stesso gravanti sia nella fase precontrattuale che contrattuale, omettendo di informare la parte ricorrente dei costi effettivi del finanziamento e, perciò, impedendogli di effettuare una scelta consapevole.

Pertanto, la parte ricorrente chiede l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 125-bis TUB, con conseguente restituzione della somma di € 4.208,69 a titolo di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di interessi. Chiede inoltre la rifusione delle spese di difesa tecnica, quantificate in € 400,00, a titolo di "*risarcimento forfettario per l'assistenza fornita per la fase del reclamo e del ricorso*".

La parte resistente, nelle controdeduzioni, ha dato atto che la parte ricorrente ha stipulato, in data 10/06/2009, un contratto di prestito personale con società successivamente incorporata dall'intermediario resistente, poi estinto anticipatamente dopo il pagamento di n. 31 rate su 72; ha eccepito l'inammissibilità del preventivo reclamo, in quanto sottoscritto esclusivamente dal procuratore del ricorrente sulla scorta di una procura non valida, in ragione della omessa autenticazione della firma ivi apposta; ha rilevato che il premio assicurativo è stato correttamente escluso dal computo del TAEG in ragione del carattere facoltativo della copertura e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente all'epoca della stipulazione del contratto. A sostegno di tale tesi ha affermato che la documentazione contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa (contratto e documento di sintesi nella parte dedicata all'accettazione di prodotti accessori); ha dato atto che il riquadro di adesione a una delle tre coperture assicurative a cui il ricorrente ha scelto di aderire contiene il riferimento ad altre polizze prive di collegamento con il finanziamento *de quo*; ha rilevato che la polizza è stata stipulata a beneficio dell'assicurato (Collegio di Napoli n. 5258/2016); ha dichiarato che la polizza in questione non rientra nella categoria *credit protection insurance*, in conformità al provvedimento di Banca d'Italia "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"; ha affermato che non sono stati forniti elementi probatori dai quali desumere che la parte ricorrente avrebbe avuto condizioni più onerose nell'ipotesi in cui non avesse stipulato i contratti di assicurazione né elementi a favore della obbligatorietà della polizza; ha rilevato che non può trovare applicazione né l'art. 125 bis TUB, posto che tale contratto è stato stipulato in data antecedente rispetto alla sua entrata in vigore, e neanche l'art. 117 TUB, la cui sanzione, a fronte della violazione del comma 6 medesimo articolo, deve essere limitata "alle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelli che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati" (Tribunale di Roma n. 72029/2016 allegata al ricorso, in senso conforme Tribunale di Milano n. 8247/2017 e Tribunale Monza n. 2403/2017). Infine, ha contestato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il rimborso delle spese legali.

Pertanto, la parte resistente chiede in via principale che il Collegio dichiari l'inammissibilità del ricorso in quanto il reclamo è stato "*presentato in mancanza di un'idonea procura a favore del procuratore e/o per incompetenza per materia, in quanto volto a sollecitare l'esercizio di funzioni consulenziali da parte di codesto Collegio*", in via subordinata, chiede il rigetto del ricorso in quanto "*in primis, il TAEG risulta calcolato correttamente, essendo la polizza associata al finanziamento facoltativa, stante anche la mancata produzione di qualsivoglia prova contraria da parte della medesima ricorrente, in secondo luogo, sia l'art. 125 bis TUB sia l'art. 117, comma 7 TUB non sono comunque applicabili all'ipotesi di erronea indicazione del TAEG, per le ragioni ampiamente esposte in narrativa, per cui*



*deve essere rigettata la richiesta di ricalcolo del piano di ammortamento, nonché di rimborso delle spese di assistenza.*

Nella riunione del 22.03.2018 il Collegio ha sospeso il procedimento, e ha richiesto *“all’intermediario resistente integrazione documentale finalizzata a chiarire l’effettiva natura facoltativa della polizza accessoria al finanziamento per cui è controversia secondo gli indici stabiliti dal Collegio di Coordinamento nella riunione del 12/6/2017”.*

Con nota del 17.04.2018, l’intermediario ha definito “irrituale” la richiesta del Collegio, manifestando “perplexità” in ordine alla richiesta di “provare la facoltatività delle polizze” accessorie al finanziamento, poiché ciò comporterebbe una sostanziale inversione dell’onere della prova e ha chiesto al Collegio di pronunciarsi sulla base della sola documentazione in atti.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio verte sulla mancata inclusione nel TAEG relativo ad un prestito personale dei costi derivanti da polizze assicurative la cui stipulazione, secondo la parte ricorrente, sarebbe stata obbligatoria.

In via preliminare il Collegio deve pronunciarsi in merito alla eccezione di inammissibilità del ricorso *“in quanto [il reclamo è stato] presentato in mancanza di un’idonea procura a favore del procuratore e/o per incompetenza per materia, in quanto volto a sollecitare l’esercizio di funzioni consulenziali da parte di codesto Collegio”* sollevata dall’intermediario resistente. Sul punto, il Collegio ricorda che l’obbligo dell’autenticazione della sottoscrizione della parte è certamente richiesto dall’art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura alle liti, necessaria per il compimento di atti processuali da parte del difensore; esso tuttavia, ed altrettanto certamente, non è previsto dalle disposizioni che regolano la procedura dinnanzi all’ABF, coerentemente con la natura stragiudiziale del presente procedimento. Infatti, in base alla Sezione VI paragrafo 1 delle “Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - testo vigente aggiornato al provvedimento del 02.11.2016” *“il ricorso è sottoscritto dal cliente e può essere presentato, per conto di questi, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura, che può essere conferita anche nel ricorso.”* Pertanto l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto il reclamo è stato *“presentato in mancanza di un’idonea procura a favore del procuratore”* non può essere accolta. Non può essere accolta nemmeno l’eccezione di inammissibilità del ricorso *“per incompetenza per materia, in quanto volto a sollecitare l’esercizio di funzioni consulenziali”* da parte del Collegio. Come questo Arbitro ha già avuto modo di statuire, infatti, vanno considerate alla stregua di domande improcedibili siccome aventi contenuto consulenziale le richieste volte a sollecitare valutazioni tecniche, conteggi o altre attività in senso lato peritale, mentre tale non è la domanda tesa a richiedere al Collegio una decisione sulla legittimità del comportamento dell’intermediario a fronte di una precisa fattispecie, non bisognosa di alcun approfondimento tecnico, bensì basata sull’interpretazione delle norme che governano il rapporto fra le parti. Ne consegue che non costituisce domanda a contenuto consulenziale la richiesta di verifica della predetta omissione di conteggio, tale omissione apparendo di per sé sufficiente ad integrare un comportamento su cui l’Arbitro può legittimamente pronunciarsi (Cfr. la decisione 4974/2015 del Collegio di Roma).

Nel merito della controversia il Collegio ricorda che essa va risolta muovendo dalle decisioni nn.10621/17, 10617/17 e 10620/17 del 12.09.2017 del Collegio di Coordinamento, nelle quali si è enunciato il seguente principio di diritto: “Premesso che in



presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: 1) che la polizza abbia funzione di copertura del credito; 2) che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; 3) che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: a) di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; b) ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; c) ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

Nel caso di specie dalla documentazione in atti risultano provate le condizioni atte a dimostrare che la polizza rivesta carattere obbligatorio o quantomeno che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte. L'intermediario, invece, non ha prodotto una documentazione che consenta di vincere il significato probatorio delle presunzioni connesse al nesso tra la polizza e il contratto di finanziamento. Pertanto, in conformità a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisioni n. 1430/16 e 12832/18) e in base a quanto previsto dall'art.124 comma 5 del TUB, vigente al momento della stipulazione del contratto in controversia, il Collegio, accertato il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG indicato nel contratto in controversia, riconosce la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG e dispone che l'intermediario applichi il tasso sostitutivo di legge, rideterminando il piano di ammortamento e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

Non sussistono invece i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (decisione n.3498 del 26 ottobre 2012) per il riconoscimento delle spese legali in favore della parte ricorrente.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento - ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto - e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 21659 del 17 ottobre 2018

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA